

“DECRETO SOSTEGNI” – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di ristorare le attività economiche dalle gravi conseguenze subite dalla pandemia viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto per tutte le partite IVA

Informativa n. 17/2021

Riferimenti normativi D.L. n. 41/2021 del 22/03/2021 pubblicato in G.U. n. 70 del 22/03/2021

Provvedimento n. 77923 del 23/03/2021 dell’Agenzia delle Entrate



Nella presente informativa viene esaminata la principale disposizione introdotta dal c.d. “Decreto Sostegni” concessa favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA, rinviando ad una successiva informativa la disamina delle ulteriori novità introdotte.

Con la finalità di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 viene infatti riconosciuto un **nuovo contributo a fondo perduto a favore di tutti i titolari di partita IVA** residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, **con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di Euro inerenti al secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 22/03/2021 (pertanto per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare si fa riferimento ai ricavi/compensi del periodo di imposta 1/01/2019-31/12/2019).**

Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23/03/2021;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo la data del 23/03/2021;
- agli enti pubblici;
- alle banche, società finanziarie e assicurazioni e alle società di partecipazione di cui all'art. 162 bis del Testo Unico delle Imposte (ad esempio le società holding).

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al precedente punto, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA; agli stessi il contributo spetta nella misura minima di 1.000,00 euro per le persone fisiche e di 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in assenza della riduzione di fatturato/corrispettivi

Al fine di determinare correttamente gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o della prestazione di servizi (pertanto dovranno essere presi in considerazione le operazioni che hanno concorso alla liquidazione IVA).

L'ammontare del contributo è determinato applicando la prevista percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, come segue:

- a) **60%** per i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 100.000,00 Euro** nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 22/03/2021 (2019 per i soggetti solari);
- b) **50%** per i soggetti **con ricavi o compensi superiori a 100.000,00 Euro e fino a 400.000,00 Euro** nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 22/03/2021 (2019 per i soggetti solari);
- c) **40%** per i soggetti **con ricavi o compensi superiori a 400.000,00 Euro e fino a 1.000.000,00 di Euro** nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 22/03/2021 (2019 per i soggetti solari);
- d) **30%** per i soggetti **con ricavi o compensi superiori a 1.000.000,00 di Euro e fino a 5.000.000,00 di Euro** nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 22/03/2021 (2019 per i soggetti solari);
- e) **20%** per i soggetti **con ricavi o compensi superiori a 5.000.000,00 di Euro e fino a 10.000.000,00 di Euro** nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 22/03/2021 (2019 per i soggetti solari).

Pertanto, gli importi spettanti ai singoli contribuenti potranno essere determinati come segue:

- 1) divisione per 12 del fatturato e corrispettivi degli anni 2019 e 2020 determinando così l'ammontare medio mensile degli stessi;
- 2) calcolo della differenza tra i due importi rispettivamente del 2019 e del 2020;
- 3) se l'importo di cui al precedente punto 2 è pari o superiore al 30% della media mensile 2019, applicare la percentuale prevista per la fascia di ricavi o compensi di cui alle lettere da a) ad e) di cui sopra, per il soggetto considerato.

In ogni caso l'ammontare del contributo è riconosciuto per un ammontare non superiore a 150.000,00 Euro e non inferiore a 1.000,00 Euro per le persone fisiche e a 2.000,00 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo spetta, nella misura minima, anche in assenza dei requisiti sopra indicati (calo del fatturato/compensi) per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1/01/2020.

Il contributo non concorrerà alla formazione del reddito ai fini IRES/IRPEF e IRAP.

In alternativa all'erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto potrà essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 presentato solamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Con il Provvedimento n. 77923 del 23/03/2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito il [modello di istanza](#) per la richiesta del contributo a fondo perduto che potrà essere presentato telematicamente dagli aventi diritto nella finestra temporale **30/03/2021 – 28/05/2021**.

La trasmissione del modello di istanza potrà essere effettuata, direttamente dal contribuente, tramite il canale telematico messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (desktop telematico) o mediante il servizio web disponibile per ogni contribuente nella propria area riservata del portale "Fatture e corrispettivi". La stessa potrà essere affidata anche ad un intermediario abilitato.

Cordiali saluti.